

LE SPESE DI ISTRUZIONE E IL MOD. REDDITI 2018 PF

Come noto, la Legge n. 107/2015 (Riforma della scuola) ha modificato l'art. 15, comma 1, TUIR in materia di detrazioni spettanti per la frequenza degli istituti scolastici e in particolare:

- ha inserito la **nuova lett. e-bis)**, riservata alle spese sostenute per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

L'art. 1, comma 617, Finanziaria 2017, è intervenuto modificando la citata lett. e-bis) prevedendo **nuovi limiti di detraibilità** delle suddette spese per il 2016, 2017, 2018 e 2019;

- ha riformulato la **lett. e)**, riservata alle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari.

Il citato art. 15, alla **lett. i-octies)** del comma 1 prevede che per le **erogazioni liberali** ad istituti scolastici di ogni ordine e grado e ad Università per l'ampliamento dell'offerta formativa, l'innovazione tecnologica e l'edilizia scolastica / universitaria, la detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta **senza limiti all'importo agevolabile, non cumulabile** con la detrazione di cui alle citate lett. e) ed e-bis).

SPESE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA

Come sopra accennato, il citato comma 617 ha previsto l'**aumento progressivo del limite della spesa massima** sulla quale calcolare la detrazione IRPEF (19%) spettante per le **spese di frequenza** di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, come di seguito schematizzato.

Art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR					
Anno sostenimento spese	Fino al 2015	2016	2017	2018	Dal 2019
Limite massimo	€ 400	€ 564	€ 717	€ 786	€ 800

Si riepilogano di seguito gli aspetti principali della detrazione in esame, considerando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E.

SPESE AMMESSE

La detrazione in esame spetta in relazione alle **spese per la frequenza** della:

- **scuola dell'infanzia**, comunemente definita "**scuola materna**";
- **scuola del primo ciclo di istruzione** che ricomprende la c.d. "**scuola elementare**" e la c.d. "**scuola media**";
- **scuola secondaria di secondo grado**, comunemente definita "**scuola superiore**".

La detrazione spetta anche per l'**iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento ante DPR n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica / Istituti musicali pareggiati**, in quanto **ricongiungibili alla formazione scolastica secondaria**. Diversamente, le spese relative alla frequenza di **nuovi corsi** istituiti ex DPR n. 212/2005 sono equiparate alle spese sostenute per l'**iscrizione a corsi universitari**.

Nella citata Circolare n. 7/E l'Agenzia ribadisce che rientrano tra le spese ammesse alla detrazione in esame anche:

- **i contributi obbligatori / volontari deliberati dagli istituti scolastici o da loro organi** e sostenuti per la frequenza scolastica (ad esempio, per la frequenza di corsi di lingua, teatro, ecc. anche se svolti al di fuori dell'orario scolastico).

Detti contributi, secondo l'Agenzia, essendo deliberati dall'Istituto non sono da ricomprendere tra le erogazioni liberali di cui alla lett. i-octies) del comma 1 dell'art. 15, TUIR;

- le spese sostenute per la **mensa scolastica ed i servizi integrativi** (quali, ad esempio, l'assistenza al pasto e il pre / post scuola), le **gite scolastiche** e l'**assicurazione della scuola**.

Dette spese:

- sono detraibili **anche nel caso in cui il servizio è reso tramite il Comune / altri soggetti terzi** rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto, *“essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado”*;

- vanno documentate mediante ricevute / quietanze di pagamento con indicazione dell'importo sostenuto e dei dati dell'alunno. Con specifico riferimento alle spese di mensa l'Agenzia richiede:

- **bollettino postale / bonifico bancario riportanti nella causale** l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno;

- **attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento / scuola**, nella quale è indicato l'**ammontare annuo della spesa** sostenuta e i **dati dell'alunno**, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) ovvero con l'acquisto di buoni mensa (cartacei / elettronici).

La richiesta da parte del genitore per il rilascio dell'attestazione e l'attestazione stessa sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Nel caso in cui le spese siano:

- **pagate alla scuola**, ai fini della detrazione, **non è necessario presentare la copia della delibera scolastica** che ha disposto il versamento;

- **pagata a soggetti terzi** (ad esempio, pagamento all'agenzia di viaggio della quota per la gita scolastica), il soggetto che presta l'assistenza fiscale è tenuto a **richiedere copia della delibera scolastica che ha disposto il versamento**.

Le spese sono **detraibili da parte del genitore al quale è intestato il documento** comprovante la spesa. In caso di **intestazione del documento al figlio**, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del **50% ciascuno**. In caso di sostenimento della spesa in misura diversa è **comunque ammesso annotare** sul documento di spesa una **diversa percentuale di ripartizione**.

Qualora il pagamento venga effettuato per più alunni / studenti (ad esempio, dal rappresentante di classe), per usufruire della detrazione è necessario che l'Istituto rilasci **un'apposita attestazione** da cui risultino i dati di ciascun alunno / studente.

SPESE NON AMMESSE

Non è possibile fruire della detrazione in esame per:

- le spese relative all'acquisto di materiale di **cancelleria e di testi** scolastici;

- il servizio di **trasporto** scolastico, in quanto trattasi di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è prevista alcuna agevolazione;

- le spese di frequenza dell'asilo nido per le quali i genitori possono fruire della specifica detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di € 632 per ogni figlio fiscalmente a carico.

Preme altresì evidenziare che non possono essere considerate le spese che sono state **rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nei punti da 701 a 706 della CU con il codice “12”**, fermo restando che sull'eventuale quota eccedente la spesa rimborsata è possibile fruire della detrazione.

INCUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE PREVISTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI

La lett. e-bis) in esame dispone espressamente che *“per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i octies), che **non è cumulabile**”* con la detrazione in esame.

Sul punto nella citata Circolare n. 7/E l'Agenzia rammenta che:

- la detrazione in esame è **diversa ed ha un differente ambito di applicazione rispetto alla detrazione** di cui alla **lett. i-octies)** relativamente alla detraibilità delle **erogazioni liberali** a favore degli istituti scolastici / Università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica / musicale / coreutica, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa, per le quali la detrazione del 19% spetta **senza alcun limite massimo** di spesa;
- l'incumulabilità va **riferita al singolo alunno**. Così, ad esempio,
 - il contribuente che ha **un solo figlio e fruisce** della detrazione **per spese di istruzione non può beneficiare** di quella prevista **per le erogazioni liberali**;
 - il contribuente **con 2 figli, se per uno di essi non si avvale** della detrazione **per le spese di frequenza scolastica può avvalersi** della detrazione **per le erogazioni liberali**.

SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI

La citata lett. e) prevede che le spese sostenute per la frequenza di:

- **Università statali**, sono detraibili nella misura del 19% **dell'intero importo corrisposto** (non è previsto un limite di spesa);
- **Università non statali**, sono detraibili nella misura del 19% dell'importo corrisposto, nel limite massimo di spesa individuato annualmente dal MIUR con un apposito Decreto. A tal fine **per il 2017** va fatto riferimento al **DM 28.12.2017**.

Nella citata Circolare n. 7/E l'Agenzia rammenta che è possibile beneficiare della detrazione in esame **anche** per le spese sostenute per la frequenza di:

- **Istituti tecnici superiori (ITS)**, in quanto equiparati alle spese universitarie; di conseguenza sono da considerarsi superati i chiarimenti forniti nella Circolare 25.5.2015, n. 17/E che *“collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria”*;
- **Corsi di specializzazione**, tra i quali rientrano **anche i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria**, se effettuati in centri accreditati presso il MIUR;
- **Corsi di perfezionamento**.

In particolare il citato DM individua l'**importo massimo** sul quale è possibile calcolare la detrazione spettante in caso di **frequenza di un'Università non statale in base all'area disciplinare e alla sede del corso di studi** come di seguito riportato.

Area disciplinare corsi istruzione	NORD	CENTRO	SUD e ISOLE
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico- Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico- Sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500
Isritti ad un corso di dottorato / specializzazione / master universitario di primo e secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

A detti importi va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3, Legge n. 549/95.

Per l'applicazione di tali limiti, la Tabella 1 allegata al citato DM indica la **zona geografica** di appartenenza delle singole Regioni nonché **l'area disciplinare** corrispondente a ciascun corso di laurea. A tal fine, merita evidenziare che:

- per i corsi di studio tenuti presso **sedi ubicate in regioni diverse rispetto** a quelle in cui l'Università ha la **sede legale**, va fatto **riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso**;
- nel limite di spesa individuato dal citato DM è **ricompresa anche l'imposta di bollo** per la quale *“non è prevista la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti”*;
- il limite individuato dal citato DM comprende **anche la spesa sostenuta per il test di ammissione**.

Nel caso di sostenimento di **più prove di ammissione** in Università non statali:

- situate in aree geografiche diverse;
- appartenenti a diverse aree tematiche;

va verificato se lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test. In particolare:

- **in caso di iscrizione**, le spese sostenute per tutti i test di ammissione concorrono al raggiungimento del limite proprio del **corso a cui lo studente si è iscritto**;
- nel caso in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad Università non statali, **senza iscriversi ad alcun corso**, ai fini della detraibilità va fatto riferimento al **limite di spesa più elevato** tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test;
- nel caso in cui lo studente, nello stesso periodo d'imposta, sostenga spese di **frequenza presso Università non statali situate in aree geografiche diverse, o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse**, va fatto riferimento al **limite di spesa detraibile più alto** tra quelli applicabili.

FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI ALL'ESTERO

In caso di frequenza di corsi universitari all'estero, l'Agenzia ribadisce che va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM in esame per i corsi della medesima area disciplinare** nella zona geografica in cui il contribuente ha il **domicilio fiscale**.

Analogamente, in caso di frequenza di corsi post-laurea all'estero, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi post-laurea nella zona geografica in cui **lo studente ha il domicilio fiscale**.

FREQUENZA UNIVERSITÀ TELEMATICHE

In caso di frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche nella citata Circolare n. 7/E, come già ribadito nella Circolare 6.5.2016, n. 18/E, l'Agenzia precisa che va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM in esame per i corsi della medesima area disciplinare** nella zona geografica in cui ricade la **sede legale dell'Università**.

FREQUENZA CORSI DI LAUREA IN TEOLOGIA PRESSO UNIVERSITÀ PONTIFICIE

Per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM per i corsi dell'area disciplinare “Umanistico – sociale” nella zona geografica in cui si svolge il corso** di studi (Centro, se il corso è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano).

In tal caso, quindi, il limite di spesa risulta pari a € 2.300 ovvero € 2.900 se trattasi di dottorato, specializzazione, master.

SPESE AMMESSE

Al fine di individuare le **tipologie di spesa per le quali è possibile fruire della detrazione** di cui alla lett. e) in esame **possono considerarsi ancora validi i chiarimenti forniti in passato** dall’Agenzia (Circolari 13.5.2011, n. 20/E e 9.5.2013, n. 13/E) considerato che la stessa nella citata Circolare n. 18/E ha precisato che le modifiche riguardanti la detrazione delle spese universitarie **“non riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione ma le modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per la frequenza di corsi universitari presso università private”**.

In particolare si rammenta che:

- **rientrano** tra le spese detraibili le **tasse di immatricolazione e iscrizione** (anche se relative ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento / specializzazione universitaria), **le soprattasse per esami di profitto o di laurea**;
- **non rientrano** tra le spese agevolabili quelle relative all’**acquisto di testi scolastici e materiale scolastico** (cancelleria), le spese di **viaggio, vitto e alloggio** collegate alla frequenza universitaria.

Con riferimento alle **spese di alloggio** si rammenta che per gli **studenti universitari fuori sede** è possibile fruire della **specifica detrazione** prevista dalla lett. i-sexies) del citato art. 15.

Sono altresì **esclusi** dal beneficio i contributi pagati all’Università pubblica relativamente al **riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero**.

Si riportano di seguito ulteriori chiarimenti riferiti a specifici casi.

Tipologia spesa	Detraibilità ex lett. e)
Spese frequenza master universitari (*) :	
• assimilabili , per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione e gestiti da istituti universitari	Sì
• non assimilabili a corsi universitari o di specializzazione oppure non gestiti da istituti universitari (Circolare 19.5.2000, n. 101/E)	NO
Spese frequenza Scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali e paritarie (Risoluzione 4.3.2008, n. 77/E)	Sì

(*) Con riferimento ai **master privati di I e II livello** nella citata Circolare n. 7/E è specificato che è **sufficiente la sola verifica che il master sia attivato da un istituto universitario** (non è necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali).

Dette spese rientrano tra gli oneri di cui al comma 2 del citato art. 15, per i quali **la detrazione spetta anche se sono sostenuti per un familiare fiscalmente a carico**. Al fine di attestare la spesa sostenuta il contribuente deve conservare il **bonifico bancario / bollettino postale ovvero la ricevuta / quietanza di pagamento** dai quali devono essere desumibili:

- i dati dell’istituto;
- la causale;
- l’importo;
- la data del pagamento;
- i dati dello studente.

COMPILAZIONE DEL MOD. REDDITI 2018 PF

Al fine di fruire delle detrazioni sopra commentate per le spese sostenute nel 2017, il contribuente (lo studente ovvero il/i soggetto/i di cui risulta fiscalmente a carico) deve esporre le spese sostenute nel quadro RP del mod. REDDITI 2018 PF. In particolare, nei **rigli da RP8 a RP13** riservati alle **“Altre spese”**, nel campo **“Codice spesa”** vanno indicati i seguenti codici.

Tipologia spesa	Codice
Spese per istruzione diverse da quelle universitarie – lett. e-bis)	12
Spese per istruzione universitaria – lett. e)	13

Per completezza si rammenta che nei medesimi rigli vanno esposte anche:

- le spese sostenute dai genitori per la **frequenza dell’asilo nido dei figli a carico**, per le quali va utilizzato il **codice “33”**;
- le **erogazioni liberali** a favore degli istituti scolastici / Università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa, per le quali va utilizzato il **codice “31”**.